



10392-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 288/2022
FILIPPO CASA		UP - 01/03/2022
TERESA LIUNI		R.G.N. 29427/2021
PALMA TALERICO		
STEFANO APRILE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

| (omissis) | nato a | (omissis) |

avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA

Fissato il ricorso per la trattazione orale a seguito di richiesta della difesa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore:

- avvocato | (omissis) |, in difesa della parte civile | (omissis) |, che
si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese e dichiara che
la parte civile non è ammessa al gratuito Patrocinio;

- avvocato | (omissis) |, difensore fiducia di | (omissis) |, che insiste
nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento e deposita istanza di liquidazione di
parcella difensiva a favore di soggetto ammesso al gratuito Patrocinio; la Corte
dispone che detta istanza venga trasmessa alla Corte di Assise di Appello di Potenza
per i provvedimenti di competenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dalla Corte d'Assise di Potenza in data 10 dicembre 2019 con la quale (omissis) è stato dichiarato responsabile dei reati di omicidio pluriaggravato di (omissis) (artt. 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen. – Capo A), di detenzione e porto illegale aggravati di un pugnale-stiletto utilizzato per commetterlo (artt. 697, 699 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. – Capo B), del concorso nell'occultamento aggravato del cadavere (artt. 110, 412, 61, primo comma, n. 2, cod. pen. – Capo C) e di calunnia continuata ai danni di (omissis) e (omissis) (81 cpv., 368 cod. pen. – capo D), con condanna alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie, e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito si è pervenuti alla declaratoria di responsabilità per i reati sopra indicati, accertata la capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché di partecipare consapevolmente al giudizio, sulla base degli atti relativi alle indagini espletate dai Carabinieri di (omissis); dei verbali di interrogatori resi dall'imputato (omissis) (il quale, alla fine, ammetteva le proprie responsabilità) e dell'imputato in procedimento connesso (omissis) (definitivamente condannato per concorso nell'occultamento del cadavere) e da (omissis); delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; dei verbali di sopralluoghi; dei verbali di perquisizione e sequestro; dei rilievi fotografici; delle relazioni tecniche e scientifiche relative ai sopralluoghi, accertamenti dattiloscopici e biologici sui reperti in sequestro; della relazione di consulenza medico – legale attinente all'esame autoptico del cadavere di (omissis) ed estrazione del profilo biologico; delle intercettazioni ambientali presso la caserma di Carabinieri di (omissis) e presso la Casa Circondariale di (omissis); dei tabulati telefonici e dell'estrazione dei dati dai telefonici cellulari in sequestro.

Le indagini hanno avuto inizio il (omissis) alle ore 7:30 quando, sul numero unico di emergenza (112), era pervenuta una telefonata operata da un cittadino che segnalava la presenza di un cadavere di sesso maschile in una scarpatata sita in contrada (omissis).

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato il cadavere nella persona di (omissis) grazie al documento di identità rinvenuto addosso alla salma. Il corpo era stato bloccato e trattenuto durante la caduta nella scarpatata

dalla presenza di alcuni arbusti che ne avevano fermato il rotolamento circa 5 metri al di sotto del ciglio della strada che sovrasta il pendio. Il cadavere era vestito con abiti estivi e completamente ricoperto di sangue, con profonde ferite alla gola, tanto da apparire quasi decapitato.

I successivi accertamenti hanno consentito di individuare l'epoca dell'omicidio tra le ore 21:07 e le ore 22:30 del (omissis), giorno precedente al rinvenimento del cadavere. Era risultato subito evidente che (omissis) non era stato ucciso nel luogo ove era stato rinvenuto il suo cadavere, perché era stato avvolto in coperte, poi srotolatesi durante la fase di precipitazione nella scarpata.

I Carabinieri focalizzavano la loro attenzione, al fine individuare il luogo in cui si era stato consumato l'omicidio, su una casa rurale sita a breve distanza da luogo di rinvenimento del cadavere, abitazione che era nella disponibilità di (omissis); la sera precedente al rinvenimento del cadavere i Carabinieri avevano effettuato un sopralluogo su richiesta di (omissis) e del suo amico (omissis) che avevano segnalato la sospetta presenza di ignoti nelle campagne circostanti l'abitazione rurale.

Dopo il ritrovamento del cadavere, presso la suddetta casa rurale è stato immediatamente eseguito un sopralluogo; all'interno della casa sono state rilevate numerose tracce ematiche sul pavimento, sulle mura ed anche all'esterno, sia vicino la porta di ingresso che nell'erba, ove veniva rinvenuto anche un grosso grumo di sangue e di materiale organico.

Le indagini successive al rinvenimento del cadavere si sono poi incentrate sull'acquisizione delle fonti dichiarative e dei riscontri di polizia giudiziaria, consistiti prevalentemente in atti irripetibili (sopralluoghi), nonché nell'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico e nell'estrapolazione del contenuto di conversazioni telefoniche ed in intercettazioni tra presenti.

Sotto il profilo indiziario ha assunto rilevanza quanto dichiarato da (omissis), fratello di (omissis), in ordine al fatto che (omissis) aveva visto (omissis) mentre, a bordo della sua Opel nella quale occupava il posto del passeggero, la sera del (omissis) verso le ore 21:00 si trovava sotto l'abitazione della vittima; d'altra parte, le localizzazioni del cellulare della vittima avevano documentato un unico spostamento nella giornata del (omissis) di 3,5 chilometri in auto alle ore 21:07.

1.2. Nell'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato si affrontavano le questioni attinenti: 1) alla imputabilità ex art. 85 cod. pen.; 2) alla valutazione della confessione dell'appellante; 3) alla aggravante della premeditazione; 4) alla aggravante dei motivi abietti e futili; 5) alla aggravante delle sevizie e crudeltà; 6) al reato di calunnia, di porto di arma atta ad offendere e di occultamento di cadavere; 7) alle circostanze attenuanti generiche; 8) alla dosimetria della pena; 9) alla pena dell'ergastolo.

Con motivi aggiunti depositati in data 5 febbraio 2021, veniva richiesta la rinnovazione parziale del dibattimento a mezzo di perizia d'ufficio al fine di accertare il vizio parziale di mente di | (omissis) |, richiamando quanto era già riportato da pag. 3 a pag. 35 dell'atto di appello.

La Corte di secondo grado rigettava l'impugnazione, respingendo anche la richiesta di rinnovazione istruttoria, evidenziando che, in larga parte, i motivi erano da considerarsi inammissibili perché generici, meramente assertivi, confutativi e reiterativi di questioni già sottoposte al giudice di primo grado e da questo risolte con una motivazione che non era oggetto di specifica critica.

2. Ricorre | (omissis) |, a mezzo del difensore avv. | (omissis) |, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando venti motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la «inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla nullità dell'avviso della data fissata per il dibattimento di appello», con riferimento agli artt. 601, 599 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendosi celebrato il giudizio di primo grado nelle forme ordinarie, mentre quello di appello si è erroneamente svolto in camera di consiglio.

Il giudizio abbreviato non si è svolto davanti al giudice delle indagini preliminari, ma davanti alla Corte d'Assise soltanto a causa del consenso prestato dalla difesa all'acquisizione degli atti delle indagini preliminari, sicché si tratta di un processo celebrato con il rito ordinario per il quale il giudizio d'appello deve svolgersi nella forma della pubblica udienza.

Ad avviso della difesa, l'eccezione è tempestiva perché non è stato possibile formularla all'udienza camerale alla quale il difensore non è stato invitato a partecipare, come si denuncia al secondo motivo.

2.2. Il secondo motivo denuncia la «inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità» per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020 e per violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. in quanto non è stata consentita la partecipazione in presenza del difensore e dell'imputato.

Non poteva, infatti, procedersi alla trattazione con il rito scritto poiché esso è previsto unicamente per i procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte d'appello e non anche davanti al diverso organo giudiziario della Corte di Assise di appello.

2.3. Il terzo motivo denuncia la «inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità» con riferimento alla «omessa motivazione della sentenza di appello con violazione degli artt. 125, 546 lett. e), 606 lett. e) cod. proc. pen.».

La sentenza di secondo grado si è limitata a ricopiare quella di primo grado senza dare risposta alle deduzioni difensive.

2.4. Il quarto motivo denuncia la «violazione di legge e vizio motivazionale della gravata pronuncia in ordine al profilo della capacità di intendere e di volere dell'imputato».

Anche in questo caso la sentenza di secondo grado si limita a recepire acriticamente quella pronunciata dal primo giudice senza affrontare le censure difensive che facevano riferimento alla consulenza di parte e alla documentazione versata in atti.

Le condizioni dell'imputato, pur non riferibili a una malattia psichiatrica in senso proprio, sono tali da dover essere qualificati alla stregua della grave infermità come stabilito dalle SU Raso.

Del resto, sono erronee le valutazioni del perito, emergendo il vizio parziale di mente che è stato, invece, ravvisato dal consulente di parte anche sotto il profilo dello epilettoidismo.

2.5. Il quinto motivo denuncia la «mancata assunzione di prova decisiva, sub specie del mancato accoglimento della chiesta rinnovazione parziale del dibattimento» per procedere a nuova perizia idonea ad accertare il vizio di mente.

2.6. Il sesto motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della confessione resa da ¹ (omissis) ».

L'imputato ha reso immediata e spontanea confessione, mentre i giudici di merito hanno erroneamente post datato tale confessione a quella resa al dibattimento.

La confessione tempestivamente resa doveva essere valutata al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ingiustamente negate.

2.7. Il settimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante della premeditazione».

La sentenza impugnata, ricopiando quella di primo grado, fa unicamente riferimento all'arco temporale di 24 ore che è stato erroneamente giudicato idoneo a radicare il proposito criminoso in termini di premeditazione, mentre si tratta di un tempo assolutamente insufficiente, risultando piuttosto che la condotta è stata posta in essere per impeto e, verosimilmente, con il concorso di altri (omissis).

2.8. L'ottavo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la premeditazione».

2.9. Il nono motivo denuncia la «violazione della legge penale e vizio motivazionale circa la sussistenza della aggravante dei futili motivi».

La sentenza, che travisa i fatti e la prova, si limita ad asserire l'esistenza della futilità dei motivi.

2.10. Il decimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione circa la aggravante delle sevizie e crudeltà».

Manca, nella condotta, il requisito della volontà di infliggere sofferenze che esulano dal normale processo di causazione della morte, essendo la vittima stata uccisa rapidamente con un'azione d'impeto, risultando irrilevante la reiterazione dei colpi inferti.

Tale aggravante è comunque incompatibile con il vizio parziale di mente.

2.11. L'undicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo B) della rubrica (detenzione illegale di un pugnale)», mancando la prova della detenzione di esso, tanto che non è stato reperito.

2.12. Il dodicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica (concorso in occultamento di cadavere)», poiché il fatto è stato compiuto dal solo (omissis) che, per tale reato, ha patteggiato la pena.

2.13. Il tredicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto di calunnia (art. 368 c.p.) ex capo E) della rubrica».

L'imputato ha reso dichiarazioni soltanto con l'intento di difendersi; in tale contesto ogni eventuale accusa rivolta ad altri deve essere valutata come finalizzata all'esercizio del diritto di difesa, sicché risulta scriminata e penalmente irrilevante.

2.14. Il quattordicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione circa la concessione a (omissis) delle circostanze attenuanti generiche».

Non sono valutate le condizioni soggettive dell'imputato e la confessione tempestivamente resa, come pure le risultanze della consulenza di parte relativa alla capacità dell'imputato.

2.15. Il quindicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 133 cod. pen.».

I giudici di merito hanno considerato unicamente la gravità del reato, senza valutare complessivamente gli altri parametri.

2.16. Il sedicesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata», che è stata applicata formalmente, mentre essa è facoltativa già dal 1974, trattandosi, del resto, di una aggravante incostituzionale.

2.17. Il diciassettesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al giudizio di prevalenza od equivalenza delle attenuanti generiche ex art. 69 cod. pen. e 62-bis cod. pen.».

A seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche andava effettuato un giudizio di bilanciamento che avrebbe consentito di contenere la pena in modo proporzionato alla gravità del fatto e al comportamento dell'imputato, anche avuto riguardo al vizio parziale di mente.

2.18. Il diciottesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (eccessività ed illegittimità della pena dell'ergastolo)».

2.19. Il diciannovesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (illegittimità della pena dell'ergastolo)».

La pena dell'ergastolo, in quanto appena perpetua, contrasta con la previsione costituzionale di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost.

2.20. Il ventesimo motivo denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 72 cod. pen. (concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive)».

L'art. 72 cod. pen. non poteva essere applicato in quanto abolito fin dall'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975 che disciplina, all'art. 33, le ipotesi di isolamento diurno, sicché le ipotesi originariamente previste dal codice penale sono illegittime e comunque implicitamente abrogate dalla citata legge di riforma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che è in larghissima parte inammissibile, perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso, è nel complesso infondato.

1.1. La declaratoria di condanna a cui sono concordemente pervenuti i giudici di merito è fondata sulla ricostruzione della genesi della vicenda e sugli esiti delle indagini preliminari, sulle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza del fatto, sulle intercettazioni tra presenti eseguite presso la Casa Circondariale di |(omissis)|, sugli accertamenti effettuati dai Carabinieri del R.I.S. di |(omissis)|(che avevano evidenziato come il sangue rinvenuto nell'abitazione rurale di |(omissis)|, sulle scarpe di |(omissis)|, di |(omissis)| e di |(omissis)|, nonché nell'autovettura Opel Corsa di |(omissis)| e su altri reperti sequestrati ed analizzati a campione, appartenesse a |(omissis)| il cui profilo genetico era stato esaltato dai medici legali dell'Università degli Studi di |(omissis)| durante l'esame autoptico), sulle dichiarazioni confessionarie dell'imputato rese all'udienza del 29 ottobre 2019, confortate e riscontrate da quelle rese da |(omissis)| e |(omissis)|, e sul contenuto delle due lettere scritte dall'imputato ai familiari della vittima e datate 1° settembre 2018 e 11 febbraio 2019.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati.

2.1. L'art. 23-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è rubricato «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19» e detta disposizioni per la celebrazione del secondo grado di merito, prevedendo, tra l'altro, che, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

D'altra parte, l'art. 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287 stabilisce che «per i procedimenti di competenza delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge».

2.2. Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, deve concludersi che il rito scritto introdotto dall'art. 23-*bis* decreto-legge n. 137 del 2020, come pure dalle previgenti disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 149 del 2020, si applica a tutti i giudizi di appello e, in particolare, a quello che si celebra innanzi alla Corte di Assise di appello, dovendosi fare diretta applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi di procedura penale tra le quali, appunto, rientra la specifica disposizione emergenziale più volte richiamata.

È pertanto infondata la censura difensiva che lamenta l'applicazione del rito scritto in appello che è stato correttamente applicato dalla Corte di Assise di appello di Potenza nel caso in esame.

2.3. Il riferimento, contenuto nell'art. 23-*bis* DL n. 137 del 2020, alla Corte d'appello si riferisce, in realtà, alla luce dell'interpretazione sistematica della disposizione che riguarda – come chiaramente indicato nella rubrica – tutti i giudizi di appello, a tutti gli organi giudiziari che esaminano la controversia in secondo grado: dunque, il riferimento è al Tribunale, quando svolge le funzioni di giudice di appello delle decisioni del giudice di pace; alla Corte d'appello, quando giudica in secondo grado sulle decisioni del G.I.P., del G.U.P. e del Tribunale; alla Corte d'Assise d'appello, quando giudica in secondo grado sulle decisioni del G.I.P., del G.U.P. e della Corte d'Assise.

2.4. Del resto, l'imputato e il suo difensore, ricevuto l'avviso di trattazione del procedimento, non hanno avanzato la richiesta di trattazione orale.

Si applica nel caso in esame il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438).

2.5. È, del pari, manifestamente infondata la doglianza concernente la fissazione del giudizio con il rito camerale, anziché in pubblica udienza, poiché, come risulta pacificamente dalla sentenza di primo grado, il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato a seguito del recupero della richiesta avanzata in sede di udienza preliminare che era stata rigettata in modo ritenuto immotivato e, in proposito, specificamente censurato dalla difesa alla prima udienza davanti alla Corte di Assise.

Quest'ultimo organo giudiziario, infatti, accogliendo la rinnovata istanza di definizione con il rito abbreviato condizionato all'espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, ha dato corso al rito richiesto e, assunta la perizia in contraddittorio, ha acquisito gli atti del fascicolo del pubblico ministero, pronunciando la sentenza a norma degli artt. 438 e seguenti del codice di rito, applicando la diminuzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

È pertanto corretta la fissazione del giudizio di appello in camera di consiglio.

2.6. D'altra parte, ogni eventuale questione concernente la fissazione del procedimento con il rito camerale, anziché nelle forme della pubblica udienza, risulta preclusa dalla mancata tempestiva eccezione, dovendosi fare diretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio, è quella prevista dall'art. 471 cod. proc. pen., che non può essere

ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c), stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma primo, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta» (Sez. U, n. 7227 del 21/04/1995, Zoccoli, Rv. 201378).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso propone una generica censura di omessa risposta, facendo leva sul presunto richiamo acritico che la Corte d'Assise d'appello avrebbe fatto alla motivazione del primo giudice.

3.1. Dal punto di vista metodologico, la Corte d'Assise d'appello ha evidenziato anzitutto la genericità dell'atto di impugnazione (pagg. 9 - 11).

Nei successivi paragrafi la Corte di secondo grado ha indicato puntualmente i passaggi della decisione di primo grado con i quali l'appello non si confronta, così risultando generico, ovvero quelli che, non dotati di adeguata capacità critica, sono infondati alla luce delle risposte fornite dal giudice di appello.

3.2. In realtà, anche senza richiamare le specifiche puntuali risposte data dalla Corte di secondo grado alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello, nei motivi aggiunti e nelle memorie, è sufficiente rilevare che il motivo di ricorso è generico in quanto non indica quali sarebbero le questioni cui non è stata data risposta.

La genericità della deduzione consente di omettere di riferire dettagliatamente delle risposte fornite dal giudice di secondo grado che, per parte sua, ha sintetizzato le censure difensive – sintesi che non viene denunciata di incompletezza –, censure che ha esaminato fornendo specifica risposta, sia richiamando i puntuali passaggi della sentenza di primo grado, sia argomentando sull'inammissibilità o infondatezza delle doglianze d'appello.

Il ricorso non svolge una critica specifica a tali risposte, sicché risulta inammissibile.

4. Anche il quarto motivo sulla capacità è inammissibile, come il quinto sulla rinnovazione istruttoria.

4.1. Sono inammissibili le doglianze sulla capacità perché, al pari di quelle sviluppate in primo grado, sono meramente reiterative di quelle già esaminate dai giudici di merito (pagg. 12 - 14).

Il ricorso è del tutto privo di capacità critica perché si limita a riprodurre la tesi difensiva, senza criticare la decisione impugnata che ha, tra l'altro, evidenziato che i rilievi contestati in primo grado dal consulente tecnico della difesa sono stati efficacemente confutati dal perito d'ufficio, esaminato nel pieno contraddittorio, il quale ribadiva che nella storia clinica di (omissis) non erano mai emersi elementi indicativi di una alterazione persistente del tono dell'umore in senso depressivo né manifestazioni di ordine psicotico ovvero una persistente sintomatologia delirante.

Il giudice di secondo grado ha sottolineato che il perito nominato dalla Corte di primo grado ha anche accertato e riscontrato che durante l'esame clinico l'imputato era apparso lucido ed orientato, con pensiero coerente e ideazione sgombra da idee deliranti, con capacità critiche e giudizio di realtà sufficientemente conservate, elemento, quest'ultimo, costitutivo di una adeguata capacità di intendere e di volere e di proficua partecipazione al procedimento.

Emergeva, secondo il giudice di appello, come dirimente nel senso di escludere la cronica intossicazione la circostanza, che, anche durante il periodo detentivo, (omissis) non aveva mai manifestato sintomi di astinenza da stupefacenti o disturbi psicotici correlati, né vi era evidenza di disturbi organici che necessitassero di indagini strumentali.

Quanto all'ipotesi di epilettoidismo, il perito evidenziava che l'episodio traumatico era avvenuto nel 2010, quindi ben sette anni prima, e che nel periodo intermedio non erano mai stati registrati sintomi di natura epilettica.

4.2. Per quello che riguarda la perizia, il ricorso si limita a ribadire la tesi dell'incapacità e della necessità di procedere all'integrazione probatoria mediante la rinnovazione della perizia svolta in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come le conclusioni sulla capacità di intendere e volere dell'imputato, accertata a seguito della perizia svolta in contraddittorio, sono solo assertivamente contestate dalla consulenza della difesa e dai motivi dalla stessa sviluppati.

Si tratta di una specifica argomentazione, quella dell'assertività delle doglianze, con la quale il ricorso non si confronta, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che «nel giudizio di legittimità, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del cd. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova

inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità"» (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo Costabile, Rv. 274478), evenienze che non sono neppure ipotizzate dal ricorso.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, soltanto ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso (Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro, Rv. 271924; in precedenza: Sez. 4, n. 7591 del 20/04/1989, Pregotto, Rv. 181382), mentre si è precisato che «costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti» (Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

4.3. Il ricorso non indica, come neppure faceva l'atto di appello, le ragioni per le quali sarebbe necessario procedere a rinnovare la perizia, non potendo tale necessità derivare unicamente dal mancato accordo dei consulenti di parte sulle conclusioni assunte dai periti nominati dal giudice, spettando, comunque, a quest'ultimo di valutare la capacità confutativa delle prime rispetto alle seconde.

In sostanza, la richiesta di rinnovazione è stata giudicata non necessaria perché finalizzata a esplorare la possibilità di poter giungere a un diverso giudizio sul grado di capacità, mentre spetta al giudice di verificare tale elemento della colpevolezza sulla base di una motivata e logica valutazione delle risultanze peritali, anche alla luce delle argomentazioni svolte dai consulenti di parte.

4.4. Del resto, la deduzione sul vizio parziale fa leva sulle conclusioni del consulente di parte che, come già si è detto, sono state giudicate inidonee a superare quelle del perito.

5. È inammissibile anche il sesto motivo che denuncia la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della confessione resa da

| (omissis) ».

La Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 14-16) alla questione della datazione della presunta confessione, che il ricorso pretende di retrodatare al 18 giugno 2018, evidenziando la falsità e calunniosità di tali dichiarazioni, dovendosi fare piuttosto riferimento soltanto confessione effettuata nel corso del dibattimento in data 29 ottobre 2019.

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione e ostinatamente reitera la propria diversa versione, così palesandosi l'inammissibilità dell'impugnazione.

6. È inammissibile anche il settimo motivo sulla premeditazione, come pure l'ottavo sulla compatibilità tra l'aggravante in discorso e il vizio parziale di mente.

6.1. La Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 17-23) alla questione proposta, evidenziando che l'intenzione omicida pervadeva la mente del prevenuto fin dal 15 giugno 2018 ed ha continuato a persistere ininterrottamente fino al giorno successivo allorquando | (omissis) | ha consumato l'omicidio ai danni di |(omissis)|, dopo averlo prelevato da casa sua ed indotto, con un ingannevole pretesto, a recarsi presso la casa rurale sita in | (omissis) | alla contrada | (omissis) |, luogo isolato e perfetto per attuare il suo piano criminale e per porre in essere tutta la successiva attività diretta a far sparire il cadavere e le tracce del delitto.

La Corte ha logicamente evidenziato, senza ricevere una critica specifica, che non può sostenersi che la fase attuativa del proposito criminoso sia scaturita da una mera contingenza, fatto che, del resto, non esclude la protrazione psicologica e cronologica del medesimo proposito criminoso (Sez. 1, n. 5441 del 25/03/1992, Rosato, Rv. 190318, secondo la quale la premeditazione non è esclusa dall'occasionalità del momento di consumazione del delitto, qualora si colleghi a una precisa causale che rivela come il proposito criminoso sia stato mantenuto nel tempo da parte del reo), in quanto | (omissis) | si è recato a casa di |(omissis)| con la sua autovettura condotta dall'|(omissis)| e lo ha prelevato conducendolo nella casa di campagna ove, allontanato |(omissis)| con un pretesto allo scopo di rimanere solo con la vittima, ha ucciso ferocemente a coltellate |(omissis)|.

6.2. È de-assiale l'ottavo motivo perché non è stato riconosciuto il vizio parziale di mente, sicché non se ne comprende la rilevanza rispetto alla premeditazione.

7. È inammissibile anche il nono motivo sui motivi futili.

7.1. La Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 23-25) alla questione proposta, evidenziando che il ricorrente ha, in sostanza, strumentalizzato il suo incontro con |(omissis)|, assumendolo a pretesto per la sua condotta omicida dando, così, sfogo al suo istinto criminale.

Secondo la non illogica motivazione della sentenza impugnata, che il ricorso si limita a criticare genericamente, la vicenda della presenza di |(omissis)| il giorno precedente nei pressi della casa di campagna (si era recato in quel luogo per assumere sostanza stupefacente, peraltro secondo una consuetudine invalsa tra i tossicodipendenti cui |(omissis)| stesso cedeva la droga), costituisce uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832).

7.2. Peraltro, dalla conversazione captata tra |(omissis)| e la madre emerge icasticamente che il primo ha ucciso |(omissis)| solo perché questi aveva avuto l'infelice idea di «invadere il territorio» del ricorrente da questi considerato assolutamente intangibile.

In proposito, deve essere evidenziato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente l'indicata circostanza aggravante perché «il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa» (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686; la fattispecie oggetto della citata sentenza concerneva un omicidio motivato da un proposito di vendetta e di affermazione del prestigio).

8. È inammissibile anche il decimo motivo sulla crudeltà.

8.1. La Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 25-27) alla questione proposta, evidenziando che, pur volendo prescindere dalle barbare e cruente modalità con cui |(omissis)| è stato ucciso (quasi integrale decollatura, con

ripetute e accanite coltellate sul corpo indifeso e morente), sicuramente eccedenti la normalità causale, l'intera azione omicida ha integrato, secondo il non contestato il parere dei medici legali, un'ipotesi tipica di *over killing*, cioè di quell'insieme di comportamenti messi in atto con modalità aggressiva esagerata rispetto alla quantità di forza necessaria per uccidere la vittima.

D'altra parte, non è revocato in dubbio, neppure dal ricorso, che | (omissis) , immediatamente dopo l'omicidio, ha tenuto un comportamento giudicato non illogicamente confermativo della già palesata condotta crudele, pronunciando all'indirizzo del corpo della vittima la frase sprezzante «buonanotte Gigi», poi, digrignando i denti, intimando ad (omissis), di non parlarne con alcuno e, ancora, manifestando, oltre che un dolo particolarmente intenso, altresì, un morboso e macabro compiacimento per la crudele uccisione di |(omissis) , prelevando dalla lama del coltello il sangue della vittima ed assaporandolo, come nitidamente riferito dal citato (omissis).

Secondo la Corte di secondo grado, che il ricorso si limita a contestare assertivamente, tutte le circostanze del caso concreto e le peculiari modalità esecutive della condotta criminosa denotano la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un *quid pluris* rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e la superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso di umanità (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629).

9. È inammissibile anche l'undicesimo motivo sulla detenzione dell'arma.

La Corte di secondo grado ha evidenziato il rinvenimento dell'arma che, anche secondo quanto emerge dalle complessive risultanze, era nella diretta disponibilità dell'imputato che la deteneva e la portava fuori dall'abitazione per commettere il delitto.

Il motivo di ricorso è, dunque, de-assiale.

10. È inammissibile anche il dodicesimo motivo sull'occultamento di cadavere.

La Corte di secondo grado ha evidenziato la credibilità e attendibilità, che non è criticata, delle dichiarazioni del co-imputato (omissis) (condannato con sentenza irrevocabile per tale delitto) e che trovano preciso riscontro anche nelle ammissioni dell'imputato e nella complessiva ricostruzione dei fatti, mentre il ricorso si limita a contestare la responsabilità.

11. È inammissibile anche il tredicesimo motivo sulla calunnia.

La Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 28-35) alla questione proposta, evidenziando che le calunniöse dichiarazioni reiteratamente fornite alla polizia giudiziaria non erano affatto necessitate dalla decisione di negare il proprio coinvolgimento e di professare la propria innocenza; tale opzione non aveva come conseguenza obbligata la descrizione alternativa di una inesistente condotta altrui, piuttosto diretta a coinvolgere nominativamente altri soggetti di cui conosceva l'estraneità all'omicidio.

Del resto, rispetto al momento in cui quelle dichiarazioni furono rese, l'imputato avrebbe potuto limitarsi ad affermare l'infondatezza delle accuse a lui mosse, professare la propria innocenza attraverso una ricostruzione alternativa dei fatti, ma non aveva alcun motivo di muovere accuse contro (omissis) e (omissis), se non l'intento di accusarli ingiustamente.

11.1. La Corte di secondo grado, senza ricevere specifica smentita, ha evidenziato che proprio la circostanza che (omissis), nella fase iniziale delle indagini preliminari, fosse stato destinatario dell'ordinanza cautelare applicata dal G.I.P. del Tribunale di Matera, conferma la sussistenza del delitto di calunnia a carico di (omissis) che lo aveva accusato di crimini non commessi per i quali è stato pure raggiunto da una misura cautelare.

Si è, del resto, da tempo chiarito che «in tema di rapporto tra diritto di difesa ed accuse calunniöse, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia nella ipotesi in cui, oltre a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico, assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere terzi di cui conosce l'innocenza» (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255678; Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017 - dep. 2018, Lusi, Rv. 272755).

12. Sono inammissibili anche i restanti motivi.

12.1. Sulle circostanze attenuanti generiche (quattordicesimo motivo), la Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 35-36) alla questione proposta che il ricorso si limita a riproporre acriticamente.

12.2. Sulla «violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 133 cod. pen.» (quindicesimo motivo), la Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 36-37) alla questione proposta che il ricorso si limita a riproporre acriticamente.

12.3. Sulla «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata» (sedicesimo motivo), la Corte di secondo grado ha fornito risposta (pag. 37) alla questione proposta che il ricorso si limita a riproporre acriticamente, senza considerare che essa è stata applicata con specifica valutazione dei precedenti, ritenuti dimostrativi di una accresciuta pericolosità e gravità del fatto.

È, del resto, formulata in termini generici la questione della pretesa incostituzionalità della recidiva, sicché la relativa questione è manifestamente infondata.

12.4. Il diciassettesimo motivo è privo di rilievo perché pretende il bilanciamento delle circostanze, quando non ve ne sono di segno positivo.

12.5. Il diciottesimo e diciannovesimo motivo denunciano la «violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (eccessività ed illegittimità della pena dell'ergastolo)» e la incostituzionalità dell'ergastolo.

12.5.1. Sulla eccessività ed illegittimità della pena dell'ergastolo, la Corte di secondo grado ha fornito risposta (pagg. 38-39) alla questione proposta che il ricorso si limita a riproporre acriticamente.

La concorrente operatività delle aggravanti ad effetto speciale, che determinano l'applicazione dell'ergastolo, palesa la manifesta infondatezza del ricorso.

12.5.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato

del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656), ciò determina l'inammissibilità del motivo.

12.6. Il ventesimo motivo sull'art. 72 cod. pen. è inammissibile.

È manifestamente infondata la questione dell'abrogazione, eventualmente implicita, dell'art. 72 cod. pen. ad opera dell'art. 33 legge n. 354 del 1975, poiché nessuna abrogazione è stata disposta, né può ipotizzarsi un tale fenomeno implicito in considerazione del diverso ambito applicativo delle due disposizioni.

Si è da tempo chiarito che «l'isolamento diurno previsto, in aggiunta alla pena dell'ergastolo, nei casi ivi contemplati, dall'art. 72 cod. pen. è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena. È pertanto da escludere che esso sia stato abrogato, ai sensi dell'art. 89 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto "ordinamento penitenziario") per incompatibilità con le disposizioni dettate da detta legge in materia di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, Rv. 193664).

13. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

13.1. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile | (omissis) |, nella misura che si liquida nel dispositivo in considerazione dello sforzo defensionale.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori legge.

Così deciso il 1° marzo 2022.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile



Il Presidente
Vincenzo Siani

